

## REGOLAMENTO (CE) N. 2083/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che conformemente all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:

- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
- sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti;

considerando che occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre considerare in particolare i limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, in appresso denominati «accordi GATT»;

considerando che se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, per quanto riguarda

in particolare i prezzi dei vini nella Comunità e sul mercato internazionale, il livello delle restituzioni dovrebbe essere diminuito; che, onde evitare perturbazioni sul mercato comunitario in seguito alla produzione della campagna in corso, occorre aumentare il più possibile i quantitativi di prodotti comunitari esportati con restituzione, rispettando però i limiti quantitativi derivanti dagli accordi GATT; che per arrivare a tale risultato è necessario diminuire l'importo delle restituzioni, in considerazione degli obblighi derivanti dagli accordi GATT per quanto concerne le spese massime autorizzate; che le restituzioni debbono essere pertanto fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo<sup>(3)</sup> e prevedere l'applicazione immediata di tale modifica;

considerando che le condizioni per esportare mosti d'uva concentrati verso la Guinea equatoriale sono diventate economicamente interessanti; che occorre inserire questo paese nell'elenco dei paesi beneficiari di restituzioni per tale prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 10.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Restituzioni (ECU/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	100	01	67,742  17,948 67,742 17,948
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	120 220 120	02 e 09 02 e 09	4,782
2204 21 79 2204 21 80	180 180	02	17,398
2204 21 79 2204 21 80	180 180	09	16,280
2204 21 79 2204 21 80	280 280	02	20,369
2204 21 79 2204 21 80	280 280	09	19,060
2204 21 83 2204 21 84	180 180	02	23,764
2204 21 83 2204 21 84	180 180	09	22,237
2204 21 79	910	02 e 09	4,782
2204 21 94 2204 21 98	910	02 e 09	15,000
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	120	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	220	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	180	02	17,398
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	180	09	16,280

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Restituzioni (ECU/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	280	02	20,369
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	280	09	19,060
2204 29 83 2204 29 84	180	02	23,764
2204 29 83 2204 29 84	180	09	22,237
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	910	02 e 09	4,782
2204 29 94 2204 29 98	910	02 e 09	15,000

(1) Le destinazioni sono le seguenti:

01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon;

— Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Thailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore — Filippine — Cina — Corea del Sud — Giappone — Taiwan — Guinea Equatoriale;

02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09.

09 Tutte le destinazioni diverse da quelle di cui alla voce 02, ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti:

— tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11)

— Algeria,

— Australia,

— Bosnia-Erzegovina,

— Croazia,

— Cipro,

— Israele,

— Marocco,

— Repubbliche di Serbia e di Montenegro,

— Slovenia,

— Sudafrica,

— Svizzera,

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia,

— Tunisia,

— Turchia,

— Ungheria,

— Bulgaria,

— Romania.».